



Regione Lombardia

DECRETO N. 8115

Del 31/05/2018

Identificativo Atto n. 5784

PRESIDENZA

Oggetto

L.R. 26/1993 SMI. ART. 28 COMMA 6: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI CACCIATORI AMMISSIBILI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA N. 1 PREALPINO E N. 2 DELLE VALLI DEL TICINO E DELL'OLONA E DEL COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA NORD VERBANO DI VARESE PER LA STAGIONE VENATORIA 2018/2019.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA PESCA DELL'UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA- VARESE

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte di Regione;

VISTI:

- la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che all'art. 14 commi 3 e 4 dispone che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisca l'indice minimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle alpi;
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i. che all'art. 28 "Gestione programmata della caccia" comma 6 demanda al Dirigente competente, ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria, la determinazione annuale dell'indice massimo di densità venatoria nei territori a gestione programmata della caccia, derivante dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale;
- il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Varese approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale p.v. n. 62 del 18/12/2012;

VISTO il Decreto n. 7820 del 29/05/2018 della Direzione Generale Agricoltura "Determinazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia, per la stagione venatoria 2018/2019 – art. 28 L.R. 26/1993" che indica i seguenti indici di densità venatoria regionale:

- per il territorio ricompreso negli ambiti territoriali di caccia 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore;
- per il territorio ricompreso in zona Alpi 0,0206 cacciatori/ettaro, ovvero 48,53



Regione Lombardia

ettari/cacciatore;

ATTESO che la L.R. 26/1993 all'art. 33 definisce i criteri e le modalità di iscrizione dei cacciatori, attribuendo ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia l'attività organizzativa finalizzata a soddisfare le richieste di iscrizione fino al limite di disponibilità determinata;

ATTESO che in conformità alla normativa citata e all'applicazione dell'indice di densità venatoria nel territorio a gestione programmata della caccia definito con il citato decreto del 29/05/2017 n. 7820, per la stagione venatoria 2018/2019 il numero dei cacciatori ammissibili presso gli ATC ed il CAC in provincia di Varese è il seguente:

ATC n. 1 Prealpino
TASP 28.950,8 ettari
TASP sottoposta a tutela 11.737,9 ettari
TASP disponibile 17.212,9 ettari
Rapporto ettari/cacciatore 19,01
Totale cacciatori ammissibili nell'ambito: n. 905

ATC n. 2 Delle valli del Ticino e dell'Olona
TASP 39.690,2 ettari
TASP sottoposta a tutela 20.082,1 ettari
TASP disponibile 19.608,2 ettari
Rapporto ettari/cacciatore 19,01
Totale cacciatori ammissibili nell'ambito: n. 1031

CAC Nord Verbano
TASP 7.361,7 ettari
TASP sottoposta a tutela 1.931 ettari
TASP disponibile 5.430,6 ettari
Rapporto ettari/cacciatore 48,53
Totale cacciatori ammissibili nel comprensorio: n. 112

RICHIAMATE:

- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- la d.g.r. n. 4774 del 28 gennaio 2016 "I° Provvedimento Organizzativo 2016", nella parte che riorganizza gli Uffici Territoriali Regionali ed istituisce all'interno dell'Ufficio Territoriale Insubria la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca con le competenze ivi indicate;
- la d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 "VII° Provvedimento organizzativo 2016" nella parte in cui si incarica la Dott.ssa Chiara Bossi quale Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Insubria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della scrivente Struttura individuate dalla DGR n. 4933 del 14 marzo 2016 "Provvedimento organizzativo 2016" e conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi dell'art. 33 comma 7 della L.R. 26/1993;



Regione Lombardia

RITENUTO che il presente provvedimento non sia soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 smi;

Per i motivi citati in premessa

DECRETA

1. di prendere atto dell'indice di densità venatoria regionale per la stagione venatoria 2018/2019, come definito con il Decreto n. 7820 del 29/05/2018 della Direzione Generale Agricoltura pari a 19,01 ettari/cacciatore per il territorio ricompreso negli ambiti territoriali di caccia e 48,53 ettari/cacciatore per il territorio ricompreso in zona Alpi;
2. di definire il numero di cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di caccia n. 1 Prealpino e n. 2 Delle Valli del Ticino e Dell'Olonza e nel Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano in provincia di Varese per la stagione venatoria 2018/2019, in applicazione della densità venatoria regionale definita con il Decreto di cui al precedente punto 1 e in relazione alla superficie agro-silvo-pastorale utile alla caccia risultante dal Piano faunistico venatorio provinciale, come segue:

ATC n. 1 Prealpino
Totale cacciatori ammissibili nell'ambito: n. 905

ATC n. 2 Delle valli del Ticino e dell'Olonza
Totale cacciatori ammissibili nell'ambito: n. 1031

CAC Nord Verbano
Totale cacciatori ammissibili nel comprensorio: n. 112;
3. di trasmettere il presente Decreto ai Presidenti dei Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia n. 1 Prealpino e n. 2 Delle Valli del Ticino e Dell'Olonza e del Comprensorio Alpino di Caccia Nord Verbano;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro 60 giorni data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla Medesima data.

IL DIRIGENTE

CHIARA BOSSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge